



Comune di San Cesario sul Panaro (PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 11

VERBALE NR. 92 DEL 28/11/2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2024 (L.160/2019) - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa Margherita Clemente.

Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Assente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Assente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Presente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 11

ASSENTI N.:2

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: Biondi Sofia.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARGHERITA
CLEMENTE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo albosc.comune.sancesariosulpanaro.mo.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 92 DEL 28/11/2023

1/9

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune

CLEMENTE
MARGHERITA
07.12.2023

14:47:16
G.M.T. 01.00
Cesario sul Panaro.



Si dà atto che sono presenti il Consigliere Fabbri Maria Cristina (Insieme per San Cesario) e Melli Lorenzo (Insieme per San Cesario. Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTE tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma la disciplina già dettata dalla Legge n. 228/2012 – art.1, c.380, lettera f) - riservando allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO nel dettaglio che, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento



militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che il Comune ha ritenuto opportuno, a partire dall'anno 2020, usufruire della facoltà di disciplinare con regolamento, all'articolo 2 del medesimo, l'assimilazione all'abitazione principale, prevista dall'art. 1, comma 741, della L. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, dispone la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già prevista dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione



della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTA la delibera di Consiglio n. 20 del 04/06/2020, che approva il nuovo regolamento IMU che recepisce la normativa disposta con l'art. 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019;

CONSIDERATO quanto disposto dai sottoelencati commi dell'art. 1, L. n.160/2019, in materia di aliquote e detrazioni, che fissano le misure di base come segue:

- comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- comma 749: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);



- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i comuni, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, fatte salve le condizioni di esenzione previste dall'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;
- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021 il Comune, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ha la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO:

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso **solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale**, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che in data 07 luglio 2023 è stato approvato il Decreto Ministeriale di attuazione delle prescrizioni di cui al comma 756 della L. 160/2019, ovvero è stato approvato il prospetto che prevede le fattispecie imponibili per le quali è possibile diversificare le aliquote, prevedendo inoltre l'obbligo di utilizzare la piattaforma telematica a partire dall'anno 2024;



CONSIDERATO:

- che a seguito della sperimentazione del nuovo sistema, avvenuta durante il mese di ottobre 2023, sono emerse numerose criticità non superabili in termini brevi, ovvero in tempo utile per l'adozione delle delibere IMU 2024;
- che le criticità emerse hanno portato all'introduzione dell'art. 6-ter al D.L. 132/2023, la cui legge di conversione è stata approvata dal Senato in data 16 novembre 2023 e dovrà essere definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati entro il 28 novembre 2023;
- che il suddetto art. 6-ter dispone quanto segue: *«In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025»;*
- che pertanto, per l'anno 2024 la delibera comunale non è soggetta ai vincoli imposti dai commi 756 e 757 e quindi non vi sono limiti alla differenziazione delle aliquote, le quali comunque debbono sempre rispettare i principi generali della ragionevolezza e non discriminazione, oltre ai limiti specifici previsti per le singole fattispecie imponibili dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire gli equilibri correnti di bilancio e mantenere il livello dei servizi erogati ai cittadini:

- approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), confermando quelle in vigore nel 2023 e anni precedenti;
- ridurre fino all'azzeramento, per l'anno 2024, l'aliquota di base dello 0,1 per cento stabilita al comma 750 – art. 1 – L.160/2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente *Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;
- il vigente *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04/06/2020;

Il Sindaco-Presidente illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;



Intervengono successivamente al dibattito:

- Formentini Roberto (Insieme per San Cesario);
- Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse nelle forme di legge ed accertate dal Presidente:

Consiglieri Presenti	n. 13	Voti a favore	n. 10
Consiglieri Votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
		Voti di astensione	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanoli)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A).
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse nelle forme di legge ed accertate dal Presidente:

Consiglieri Presenti	n. 13	Voti a favore	n. 10
Consiglieri Votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
		Voti di astensione	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanoli)

DELIBERA



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 92 DEL 28/11/2023

8/9

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 visto che le aliquote e detrazioni deliberate sono efficaci a decorrere al 1° gennaio 2024.



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 92 DEL 28/11/2023

9/9

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Cesario sul Panaro.



Allegato A – Delibera di Consiglio n. 92 del 28/11/2023

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU 2024			
	Categoria	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento	0,55%	€. 200,00
2	Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.	0,76%	NO
3	Abitazioni e relative pertinenze, locatate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato e dell'attestato di rispondenza.	0,68%	NO
4	Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione	1,06%	NO
5	Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	0,96%	NO
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	0,00%	NO
7	Per tutti gli altri terreni agricoli	0,90%	NO
8	Aree fabbricabili	0,98%	NO
9	Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	0,98%	NO

CLEMENTE
MARGHERITA
07.12.2023
14:48:07
GMT+01:00

